



Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI”

via Venezia,36 – 81022 Casagiove (Ce) - distretto n. 12
C.F. 93085870611 - Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3
e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it - e-mail: ceic893002@istruzione.it
tel.: 0823/468909 – fax: 0823/495029

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

A.S. 2021/22

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 89/a del 14/09/2021)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Nota MI prot. n.900 del 18 agosto 2021: “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022”;

VISTO il Decreto del MI e MEF n. 265 del 16 agosto 2021 *recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19*

VISTA la Nota n. 1237 del 13 agosto 2021- Parere tecnico sul decreto-legge 111 del 6 agosto 2021 e sull'attuazione del green pass;

VISTO il *Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111* recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

VISTO il Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 recante “*Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”*”;

VISTO il Piano Scuola 2021/2022;

VISTA la Circolare Ministero Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 –Nota sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;

VISTO il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

VISTA la Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021- *Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;*

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 –A.S. 2021/22;

VISTI i verbali del CTS n. 31 del 25 giugno 2021 e n. 34 del 12 luglio 2021;

VISTO il Rapporto ISS n. 58 del 2020;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e delle risorse professionali e strutturali a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 9/a del 14/09/2021;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa;

DELIBERA

l'approvazione in data 14 settembre 2021 del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli”, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti: alunne, alunni, famiglie, Dirigente scolastico, docenti e personale ATA.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche o degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le allieve e gli allievi con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico informa tramite pubblicazione sul sito web istituzionale tutti i membri della comunità scolastica circa il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno dell'Istituto anche attraverso affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi e delle collaboratrici e collaboratori scolastici affinché siano attuate tutte le relative misure di competenza previste dal presente Regolamento. In particolare, la DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché essi
 - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
 - c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali frequentati della scuola;
 - d) curino la vigilanza agli ingressi degli edifici scolastici da parte di fornitori, manutentori del Comune, genitori e ogni altro soggetto, assicurando la compilazione del Registro dei visitatori e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - a) Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri e materiale non desiderato da superfici, oggetti, ambienti e aree di pertinenza;
 - b) Per "sanificazione" si intende l'insieme delle operazioni atte ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida;
 - c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Il contatto diretto con una persona infetta,

tramite la stretta di mano o il bacio, possono costituire un rischio di esposizione al contagio; Sono sintomi riconducibili al COVID-19 temperatura corporea superiore ai 37,5°C, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria;

- d) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende il contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 che può avvenire:
- Tramite un qualsiasi contatto fisico;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso ad una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per contatto a basso rischio si intendono i seguenti casi:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni,...) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.
- e) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di infezione. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione del contagio. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena varia a secondo che sia stato concluso o meno il ciclo vaccinale e a secondo che si tratti di rischio alto oppure basso. In particolare:

Per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

g.1) I Contatti ad alto rischio (contatti stretti) possono rientrare in comunità dopo un periodo di **quarantena di almeno 7 giorni** dall'ultima esposizione al caso, con un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 .

g.2) I contatti a basso rischio non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc..

Per i soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:

g.3) I contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di **quarantena di almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, con un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 .

g.4) I contatti a basso rischio di casi COVID-19 **non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc..

g.5) Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, di rarissimo riscontro, restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021.

h) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette.

i) La guarigione è attestata a seguito di esito negativo del test molecolare o antigenico.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutto il personale scolastico, alle alunne e agli alunni, alle famiglie e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola a qualsiasi titolo è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza, di rispettare le seguenti regole:
 - a) Indossare la mascherina chirurgica (ad eccezione di alunne e alunni con età inferiore ai sei);
 - b) Mantenere sempre la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;
 - c) Rispettare attentamente la segnaletica interna agli edifici;
 - d) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (ISS, OMS), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima/dopo di aver mangiato.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e i docenti che vi permangono, sono tenuti ad una periodica aerazione, almeno ogni ora per minimo 10 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, i laboratori, le sale riservate agli insegnanti e gli uffici. È opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche. Approfondimenti specifici sono disponibili nei Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021;
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione dell'ASL al monitoraggio per il tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
4. Tutti i componenti della comunità scolastica possono installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, ideata per combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri.

Art. 5 - Ingresso del personale scolastico docente e ATA nei locali della scuola e di soggetti esterni

Il personale scolastico, i genitori degli alunni, i fornitori, i manutentori del Comune ed ogni altro soggetto esterno, per accedere ai locali scolastici deve possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) o la certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 rilasciata nei casi in cui la vaccinazione sia stata omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Coloro che non sono dotati di green pass, o della certificazione di esenzione, non avranno accesso ai locali.

Il personale scolastico che non esibisce certificazione verde valida o quella di esenzione sarà considerato “Assente ingiustificato”. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Art.6 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta.
2. L'accesso agli edifici scolastici è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio.
3. L'ingresso a scuola di alunne e alunni già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla certificazione medica che attesti la negativizzazione del tampone.
4. È istituito e tenuto presso l'ingresso delle sei sedi dell'Istituto un "Registro degli accessi agli edifici scolastici" in cui vanno registrati gli ingressi di fornitori e di ogni altro soggetto esterno alla Scuola, compresi i genitori, con indicazione, per ciascuno, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), del recapito telefonico e della data di accesso.
5. L'accesso dei fornitori e di ogni altro soggetto esterno, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, è consentito solo nei casi di effettiva necessità, previo appuntamento, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
 - di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
 - di non avere sintomi riconducibili al Covid;
 - di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 - di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 - di aver compreso e di rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Gli accessi sono in ogni caso vincolati all'esibizione del green pass valido.

6. Il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite apposito dispositivo, evitando il contatto. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura saranno garantite tutte le procedure per la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
In ogni caso, prima degli accessi ai locali scolastici, è obbligatorio:
 - Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - Utilizzare, in tutti i casi in cui è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nell'Istituto, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 7 - Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad assumere responsabilmente tutte le misure per il contenimento dei rischi di contagio di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati al rigoroso e responsabile rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, come dettate dagli organi competenti (ISS,

CTS, Ministero della salute, Ministero dell'Istruzione, ordinanze regionali, ecc...) partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le famiglie devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli ed evitare di farli recare a scuola in caso di febbre superiore a 37° o di altri sintomi riconducibili all'infezione da Covid-19. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare specifiche situazioni.
3. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Presumibilmente per l'intera durata dell'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori da parte dei docenti, tranne nei casi di particolare gravità e urgenza dove il colloquio sarà comunque garantito in presenza a seguito di richiesta da parte del genitore all'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno nella maggior parte dei casi in videoconferenza.
5. Nel caso in cui le alunne e gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta.
6. Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 8 – Organizzazione degli edifici scolastici e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto sono stati opportunamente organizzati per accogliere le alunne e gli alunni e per gestire in maniera efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato e le conseguenti misure da adottare. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica con capienza adeguata al numero degli alunni presenti.
2. I banchi sono posizionati ad una distanza superiore al metro secondo il disposto normativo che prevede il distanziamento di "almeno 1 metro". La distanza tra la prima fila di banchi e la cattedra è di circa 2 metri e dà luogo alla cd. "area didattica" all'interno della quale devono sostare il docente di classe e l'eventuale docente di sostegno. Si garantisce la sicurezza mediante installazione sul piano di ogni cattedra, nella scuola primaria e secondaria I grado, di uno schermo in plexiglass.
3. A ciascuna classe sono assegnati percorsi specifici per l'ingresso e l'uscita, indicati da apposita segnaletica alla quale le alunne e gli alunni devono attenersi durante il transito.
 4. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascuna unità di personale mantenere ordinatamente il distanziamento dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
 5. Al personale scolastico è consentito accedere agli uffici di segreteria e della dirigenza solo per esigenze e tenendo conto degli orari di ricevimento.
6. Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare nella scuola in aree diverse da quelle loro assegnate per tutta la permanenza all'interno della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento e indossando la mascherina,
 - Nei laboratori o in palestra o in altri luoghi, accompagnati dall'insegnante;
 - Negli uffici di segreteria o in altri ambienti chiedendo il permesso all'insegnante;
 - Ai servizi igienici.

7. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno dell'aula. Le alunne e gli alunni durante gli intervalli restano in aula, indossano la mascherina sotto la vigilanza degli insegnanti e rispettano il distanziamento. È consentito togliere la mascherina per il tempo necessario per consumare la merenda o bere, e solo nella condizione statica.

Art. 9 - Ingresso e uscita delle alunne e degli alunni

1. Le alunne e gli alunni devono attendere il suono della campanella di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, sia all'atto dell'entrata nei locali scolastici.
2. Al suono della campanella devono raggiungere le aule assegnate attraverso i percorsi stabiliti per ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata e nel rispetto del distanziamento. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici o nei corridoi e altri spazi comuni.
3. A partire dal suono della campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Non è consentito sostare nei luoghi comuni.
4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono sostanzialmente le stesse regole di entrata e devono svolgersi nel rispetto dell'ordine e del distanziamento fisico di almeno 1 metro. Esse sono pianificate in più punti degli edifici coincidenti con i punti individuati per le entrate.
5. Durante l'uscita i docenti accompagneranno le alunne e gli alunni e saranno responsabili del rispetto del distanziamento.
6. Per nessun motivo è consentito attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.
7. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di entrata e uscita.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
3. Anche nel caso di attività didattiche in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione.
4. All'interno delle aule e dei laboratori sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra e la lavagna; sulla cattedra è posto uno schermo in plexiglass; il corretto posizionamento dei banchi è indicato con adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica.
5. Durante le attività didattiche in aula e nei laboratori è prescritto l'uso della mascherina per le alunne e gli alunni di età pari o superiore ai 6 anni.
6. Le alunne e gli alunni possono togliere la mascherina in palestra durante le attività sportive esclusivamente individuali, in presenza di un distanziamento di almeno 2 metri.
7. Una sola alunna o un solo alunno alla volta potranno ottenere il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio per recarsi ai servizi o in altri ambienti della scuola;
8. In tutti gli ambienti della scuola le alunne e gli alunni sono tenuti a rispettare il distanziamento interpersonale e ad indossare la mascherina;
9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti presenti in aula lo riterrà necessario. Se possibile, è opportuno lasciare costantemente in entrata un flusso di aria esterna.
10. Durante i percorsi per raggiungere palestre o laboratori, alunne, alunni e docenti devono mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e indossare la mascherina.

Art. 11 - Educazione fisica e palestre

1. Per le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive svolte all'aperto, il CTS in zona bianca non prevede l'uso di mascherina ma conferma il distanziamento interpersonale di almeno due metri.
2. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l'adeguata aerazione dei locali.
3. Per lo svolgimento di attività motoria e sportiva nelle palestre scolastiche, vista l'indicazione del CTS che distingue in base al colore delle zone geografiche, si ritiene comunque opportuno svolgere esclusivamente attività individuali con distanziamento di almeno due metri e di tenere sempre aerato l'ambiente.
4. Circa l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte di soggetti esterni, il CTS ritiene che possa essere concesso solo in zona bianca e con la garanzia di un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In zona arancione va valutata l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro del territorio di riferimento in zona bianca.

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non bisogna sostare nei locali antistanti. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata per attendere il turno di accesso. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone o detergerle con il gel.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici dovrà lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, vanno disinfettate le mani con gel igienizzante o lavate nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici affinché provvedano tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso ai servizi igienici è consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, eventualmente alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i vari docenti della classe potrebbero condividere. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici addetti alla vigilanza avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Gli incontri in presenza sono possibili solo in caso di piccoli gruppi.
2. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal Dirigente scolastico da remoto. Sarà privilegiata la modalità on line anche per lo svolgimento dei lavori di gruppo per ragioni di opportunità.
3. Eventuali riunioni in presenza di piccoli gruppi di lavoro, convocate dal Dirigente scolastico, prevedono l'uso della mascherina, l'esibizione del green pass per l'accesso, devono svolgersi all'interno di ambienti idonei ad ospitare in sicurezza i partecipanti e con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento.
2. Fino al 31 dicembre, data attualmente fissata per il termine dell'emergenza sanitaria, sono sospese le assemblee dei genitori e assemblee di qualunque genere per le quali si prevede una partecipazione numericamente ampia.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone o l'igienizzazione delle mani con gel specifico, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e dispenser con gel igienizzante; negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, ecc...) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, ecc...) durante la permanenza a scuola.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.
3. La sanificazione sarà effettuata in ogni caso di presenza a scuola di una persona positiva; si effettua anche con cadenza regolare quale pulizia straordinaria secondo il cronoprogramma stilato; è a cura del personale scolastico e non è previsto impegno di ditte specializzate, né certificazione di avvenuta sanificazione.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi ecc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70% o prodotti virucida.
4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico con i detergenti disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre vanno disinfettati alla fine di ogni lezione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, va assicurata la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali porte e finestre, corrimano, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. La scuola si avvale della figura del "Referente Covid" con apposita formazione;
2. In ogni plesso è individuato un ambiente per l'emergenza (AdA) dove sarà temporaneamente condotta ogni persona, alunno o dipendente, che manifesti sintomi sospetti;
2. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, deve darne immediatamente notizia al Dirigente scolastico o al referente Covid-19, deve essere accompagnata all'interno dell'ambiente appositamente individuato per l'emergenza (AdA) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino un'alunna o alunno, il docente di classe deve riferire al Responsabile di plesso che avviserà il Referente Covid per attivare tutte le procedure.
3. Nel caso i sintomi riguardino un'alunna o alunno, il referente Covid convoca immediatamente un genitore/persona maggiorenne delegata/esercente la responsabilità genitoriale per l'allontanamento

dalla scuola. I genitori dovranno subito attivarsi per consultare il medico di famiglia o pediatra per i provvedimenti del caso.

4. Per i casi confermati, le azioni saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola.
5. La presenza di un caso confermato determinerà l'attivazione da parte della Scuola, a cura del Referente Covid, di un monitoraggio per il tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
6. La presenza di un caso confermato determinerà l'attivazione da parte della Scuola delle opportune misure di sanificazione e igienizzazione degli ambienti interessati.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. L'individuazione è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Le apposite note del MI e di altri organi competenti forniscono specifiche indicazioni su come gestire i lavoratori fragili e su come essi possano eventualmente garantire la prestazione lavorativa.
2. Per alunne e alunni fragili si intendono coloro che sono esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato A– Istruzioni operative per gli assistenti amministrativi
- Allegato B – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Il personale ATA addetto agli uffici, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, è tenuto al rispetto delle seguenti istruzioni specifiche:

- Dovrà possedere ed esibire il green pass o la certificazione di esenzione per accedere ai locali scolastici;
- Va indossata la mascherina;
- Evitare che personale interno o utenti esterni affluiscano agli uffici; in caso di necessità ricevere una sola persona per volta rispettando le norme del distanziamento e ogni altra misura di sicurezza;
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile lavorare indossando guanti monouso e facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, lavare spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e indossare i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

ALLEGATO B**ISTRUZIONI OPERATIVE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI**

I collaboratori scolastici, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, è tenuto al rispetto delle seguenti istruzioni specifiche:

- Dovrà possedere ed esibire il green pass o la certificazione di esenzione per accedere ai locali scolastici;
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, le collaboratrici e i collaboratori scolastici dovranno indossare sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, diventa necessario lavare spesso le mani secondo le regole definite dal Ministero della Salute e indossare i guanti quando necessario, in particolar modo quando si maneggiano oggetti provenienti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- All'ingresso è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani ed è disponibile un disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerate le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei singoli locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio all'ingresso (richieste e accoglienza dell'utenza);
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso l'ufficio postale,

è opportuno che tutti osservino quanto segue:

- All'arrivo a scuola vanno indossati i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- Per gli addetti alle pulizie è necessario operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- Provvedere sempre alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- Dopo aver conferito i rifiuti negli appositi contenitori da posizionare all'esterno degli edifici per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio nuovi;
- Il lavoratore addetto al centralino dovrà utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, userà periodicamente il gel disinfettante o il lavaggio delle mani con acqua e sapone secondo le indicazioni del Ministero della Salute, e provvederà ad igienizzare frequentemente l'apparecchio telefonico con apposito disinfettante;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina; una volta rientrati a scuola e depositata la posta in segreteria, devono lavare le mani o disinfettarle con gel e buttare i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi, sostituendoli con un paio di nuovi;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, provvedono a chiudere le porte e, solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgono i guanti e li buttano in un apposito sacchetto da smaltire appena possibile;
- Nel corso dell'attività lavorativa, aerare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani;
- Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- Quando la mascherina monouso che si indossa tende a diventare umida, va sostituita con una nuova.

La scuola fornirà prodotti igienizzanti, mascherine ed ogni altro DPI previsto.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Teresa Luongo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93